

fase del giudizio e in particolare delle comunicazioni di segnalazione a sofferenza comunicate al debitore da Intesa Sanpaolo e l'elenco dei crediti ceduti richiamato nell'avviso di cessione a [REDACTED] pubblicato in GURI.

Nel merito poi ha contestato la fondatezza delle ulteriori doglianze sollevate da [REDACTED] e non esaminate dal G.E., poiché ritenute assorbite.

Costitutosi in giudizio, [REDACTED] ha chiesto la conferma dell'ordinanza reclamata, insistendo nei motivi di opposizione.

Tanto premesso il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Il Giudice di prime cure, infatti, ha correttamente ritenuto non adeguatamente provata la titolarità del credito azionato in capo alla reclamante.

Invero, grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116/16).

Tale onere probatorio può essere assolto anche soltanto mediante produzione in giudizio dell'avviso di cessione in blocco pubblicato in GURI, a condizione che i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, ivi esplicitati, consentano di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione (cfr. Cass. civ. n. 21821/23)

Nel caso in esame la società reclamante non ha fornito la predetta prova, né innanzi al GE, né innanzi all'odierno Collegio.

Come condivisibilmente affermato dal GE, infatti, i caratteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, desumibili dall'avviso pubblicato in GURI del 19.4.2022, sono: i) la fonte (contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi), ii) il tempo in cui è sorto (periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022), iii) le caratteristiche del debitore (classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199).

In assenza del contratto di cessione, riportante specificatamente i crediti ceduti, il giudice di merito, quindi, è chiamato ad accertare se il credito azionato risponda ai predetti requisiti.

Orbene, alla luce della documentazione prodotta, non risulta provato che alla data della cessione l'asserito debitore ceduto era stato oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi, sicchè allo stato deve ritenersi che il credito oggetto di esecuzione non sia univocamente riconducibile alla cessione in blocco in favore [REDACTED]. Sul punto si rileva che il documento n. 10 della produzione di parte reclamante, riporta soltanto il preavviso di segnalazione alla Centrale dei Rischi, residuando il dubbio in ordine all'effettiva segnalazione successiva.

Né ad esiti diversi può condurre la produzione in giudizio della dichiarazione del soggetto asserito cedente, circa la riconducibilità del credito azionato alla cessione in blocco stipulata con l'odierna reclamante.

Tale dichiarazione, infatti, può assumere al più mera valenza indiziaria, come tale, di per sé non sufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'odierna reclamante.

Alcuna valenza probatoria può attribuirsi al documento depositato dalla reclamante, riportante l'asserita lista dei crediti ceduti, essendone incerta la provenienza e la riferibilità alla dedotta cessione in blocco in favore della reclamante.

In conclusione, tenuto conto di quanto sin qui esposto e dell'importo del credito per cui si procede si ritengono sussistenti i presupposti per confermare il provvedimento del giudice di prime cure.

Le spese della presente fase vanno governate in conformità del principio della soccombenza e tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 260.000, decurtati al 50%, in considerazione della complessità delle questioni affrontate.

Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

Visto l'art.669 terdecies c.p.c.,

rigetta il reclamo proposto da [REDACTED]

condanna la reclamante al pagamento in favore di parte reclamata delle spese di lite, che liquida in € 4.031 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Termini Imerese, 13/03/2024.

Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate

Il Presidente
Maria Margiotta